

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1654**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVIO, CACCIA, ASTORI, BONETTI, MELELEO,
PERRONE, SANTUZ, MEMMI, TEDESCHI***Presentata il 4 maggio 1984*

Adeguamento dei limiti di somma previsti dal regolamento per i lavori del genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende porre rimedio ad una situazione di indispensabile adeguamento al costante aumento del costo della vita dei limiti degli importi massimi che il genio militare e suoi uffici periferici possono impegnare direttamente. Essa, inoltre, vuol porre rimedio ad una situazione di anacronismo giuridico, restituendo la definizione della materia al suo originario alveo che è quello regolamentare, così come avviene in analoghi settori per altri rami della pubblica amministrazione.

Infatti, la questione originariamente definita con regolamento è stata succes-

sivamente modificata ed aggiornata con legge 15 gennaio 1967, n. 32, e con decreto delegato 30 giugno 1972, n. 422. Ora, con l'articolo 11 della proposta di legge qui illustrata si stabilisce che in futuro le modifiche avverranno tramite decreto del Presidente della Repubblica. Ciò premesso, si precisa che gli articoli da 1 a 9 prevedono una serie di aggiornamenti dei limiti di spesa previsti per gli organi esecutivi periferici del genio militare, fermi da dodici anni, circostanza questa che ha progressivamente paralizzato l'attività degli organi medesimi. Detti nuovi limiti sono stati definiti in armonia con i principi e i criteri che so-

no stati introdotti nella legislazione negli ultimi dieci anni, periodo intercorso per l'aggiornamento di cui al cennato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422 ad oggi, e riguardante regolamenti in materia consimile di altre branche della pubblica amministrazione.

L'articolo 10, infine, precisa fra l'altro che i limiti predetti devono intendersi comprensivi dell'IVA.

Sembra quasi superfluo richiamare l'attenzione dei colleghi sull'urgenza dell'approvazione della proposta in parola

che tende ad evitare, oltre che portare una sanatoria al problema, un assurdo che sta per verificarsi e cioè quello che con l'aggiornamento del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in materia di « lavori, provviste e servizi da eseguirsi in economia » i reparti potranno spendere sei volte in più del genio militare, cui spettano, ed occorre qui metterlo in evidenza, lavori di ordinaria manutenzione, rispetto a quelli di « minimo mantenimento » dei richiamati reparti.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I limiti di somma indicati ai commi primo - lettere *a)* e *b)* - e quarto dell'articolo 32 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, sono elevati rispettivamente, a lire 60 milioni e a lire 300 milioni.

ART. 2.

Il limite di somma indicato al comma sesto dell'articolo 40 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è elevato a lire 60 milioni.

ART. 3.

I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, sono elevati ambedue a lire 3 milioni.

ART. 4.

Il limite di somma indicato al secondo comma dell'articolo 53 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è elevato a lire 18 milioni.

ART. 5.

Il limite di somma indicato al quinto comma dell'articolo 73 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è elevato a lire 2.400.000.

ART. 6.

Il limite di somma indicato al secondo comma dell'articolo 74 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è elevato a lire 18 milioni.

ART. 7.

Il limite di somma indicato al primo comma dell'articolo 79 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è elevato a lire 18 milioni.

ART. 8.

I limiti di somma di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 indicati al penultimo comma dell'articolo 81 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, sono elevati rispettivamente a lire 60 milioni e a lire 18 milioni.

ART. 9.

Il limite di somma indicato al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 92 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è elevato a lire 18 milioni.

ART. 10.

Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. I limiti di somma indicati nei precedenti articoli devono intendersi comprensivi dell'IVA.

ART. 11.

I limiti di spesa e di competenza, indicati nei precedenti articoli, possono, in futuro, essere maggiorati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, secondo l'indice dei prezzi al consumo annualmente accertato dall'ISTAT.